

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 4 del 20/3/1999

OGGETTO: Approvazione regolamento e istituzione canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche./

L'anno millenovecento.....novantanove.....e questo giorno.....venti.....del mese
di.....marzo.....alle ore.....13,55.....nella sala delle adunanze consiliari della Sede
comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data.....17/3/99.....n.....4678.....
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione.....stra.....ordinaria ed in seduta.....pubblica.....
di.....prima.....convocazione.

Presiede la seduta il Sig. dr. Gennaro Di Mare - Sindaco

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13..... e assenti, sebbene invitati, n.8.....

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre- senti	As- senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre- senti	As- senti
1	Di Mare Gennaro	p		12	Venturini Gennaro	p	
2	Scotti Giuseppe	p		13	Esposito Ciro		a
3	Barone Antonio	p		14	Lubrano Lobianco Nicola	p	
4	Pietrolungo Salvatore	p		15	Iorio Antonio		a
5	Vicidomini Salvatore Aniello		a	16	Mancino Nunzio	p	
6	Anzalone Nicola	p		17	Aquilone Michele		a
7	Petrone Michele		a	18	Scotto di Santolo Salvatore		a
8	Anato Pasquale	p		19	Mancino Raimondo	p	
9	Carannante Giovanni	p		20	Gnolfo Antonino		a
10	Lubrano Lobianco Antonio	p		21	Mazzella Biagio		a
11	Illiano Luigi	p					

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Avv. Ferdinando Guarracino

incaricato della redazione del verbale.

Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

Sentito il consigliere Scotti- che illustra l'argomento.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art.63 D. Lgs 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 31, comma 20, della legge 23/12/1998, n. 448, i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 del citato D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del D. Lgs 15/11/93, n. 507 e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata in sostituzione dalla T.O.S.A.P., al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;

Ritenuto opportuno escludere l'applicazione della TOSAP nel territorio del comune ed istituire in sostituzione il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine di poter acquisire una autonomia impositiva maggiore e più aderente alla realtà locale;

vist l'allegato regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche redatto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

Visti gli artt 52 e 63 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni;

Visto il D.L. n. 8/99, art. 1, comma 2°;

visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti, allegato al presente atto;

Effettuata la votazione in forma palese per singoli articoli che consegue il seguente risultato:

-Art. 1 voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2 (Mancino Raimondo e Mancino Nunzio);

-Art. 2	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 3	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 4	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 5	"	"	"	"	"	"	"
Art. 6	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 7	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 8	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 9	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 10	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 11	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 12	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 13	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 14	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 15	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 16	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 17	"	"	"	"	"	"	"

-Art. 18	voti favorevoli	11,	contrari	0	astenuti	2	(Mancino Raimondo e Mancino Nunzio)
-Art. 19	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 20	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 21	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 22	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 23	"	"	"	"	"	"	"
-art. 24	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 25	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 26	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 27	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 28	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 29	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 30	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 31	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 32	"	"	"	"	"	"	"
-Art. 33	"	"	"	"	"	"	";

Effettuata la votazione del regolamento nel suo complesso che riporta voti favorevoli 11, contrari 0, resi per alzata di mano e l'astensione dei consiglieri Mancino Nunzio e Mancino Raimondo,

D E L I B E R A

Escludere l'applicazione nel territorio comunale della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D. Lgs 15/11/93, n. 507;

Istituire, in sostituzione, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 1999;

Approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche allegato alla presente ad integrazione e sostanza, composto di n. 33 articoli, ivi comprese le tariffe base di prima applicazione;

Dare atto che negli anni successivi le tariffe potranno essere oggetto di variazione da parte del competente organo dell'ente in base alla normativa vigente;

La discussione ha termine alla ore 14,05.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to. (GDR. Gennaro Di Mare)



IL SEGRETARIO

f.to. (Avv. Ferdinando Guarracino)

Visto per l'attestazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55, comma 5, della legge 8.6.90 n° 142

IL RAGIONIERE

f.to.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **24 MAR. 1999**
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi
rimarrà fino al **8 APR. 1999**

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 Legge n° 530/1947 e dell'Art. 59 Legge n° 62/1953.

Dal Municipio, li **24 MAR. 1999**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to. (Avv. Ferdinando Guarracino)

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il **del 11 - 15.5.99**
giorno festivo/di mercato e contro di essa **non**
sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo.
Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 60 -
2° comma - Legge n° 62/1953.

Dal Municipio, li **3 - 6.59**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li **24 MAR. 1999**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Ferdinando Guarracino)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sua stessa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **24.4.99**

☒ Decorsi 30 giorni dalla riunione da parte del CO.RE.CO.;

☒ dell'atto

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di quadro richiesti

☐ Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Dal Municipio, li **11.5.99**

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 4694

del 17-3-99

Ufficio proponente : _____

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ISTITUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Assunzione di impegno per £. : _____

Imputazione della spesa : Titolo _____ Servizio _____ Codice _____

Ai sensi dell' art. 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 si esprimono i seguenti pareri :

In merito alla regolarità Tecnica si esprime parere :

Data

17/03/99

Responsabile

[Signature]

In merito alla regolarità contabile si esprime parere :

Data

18/3/99

Responsabile

[Signature]

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell' art. 55 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni

Attesta la copertura finanziaria del presente atto

Data

Il Responsabile

☐ Non è stata richiesta la consulenza giuridico - amministrativa.

☐ E' stata richiesta la consulenza giuridico - amministrativa ai sensi dell' art. 17 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 -

Il Segretario comunale fornisce la seguente consulenza :

Parere del Collegio dei Revisori dei conti

Noi sottoscritti Revisori dei conti del Comune di Monte di Procida esprimiamo parere favorevole in merito al presente atto

Componente
(Dr. Antonio Petricciuolo)

[Signature]

Presidente
(Dr. Biagio Castiglia)

[Signature]

Componente
(Dr. Paolo Longoni)

[Signature]

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
del CANONE
per l'OCCUPAZIONE di SPAZI
ed AREE PUBBLICHE

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 29 Sanzioni

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 Funzionario responsabile

Art. 32 Disciplina transitoria

Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 4 del 20.03.1999.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- ☐ occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- ☐ occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- ☐ occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- ☐ occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

- D) criteri di determinazione del canone;
- C) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.



Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale (Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.)
- diritti di segreteria per il rilascio;

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione⁽³⁾ e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

(3) Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia

☐ non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.



Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di giorni 5, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati⁽⁶⁾, individuati con atto deliberativo n. 233 G.M. del 2 giugno 1994.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni⁽⁸⁾:

1. Occupazioni con balconi, verande, bow windows, insegne aderenti alla parete d'ingresso di negozi, e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
 2. Occupazioni effettuate da soggetti pubblici e privati finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative, sportive e politiche, ed in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, che in ogni caso non abbiano finalità di lucro.
 3. Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità ed altri simili arredi urbani, purché non contengano indicazioni di pubblicità.
 4. Occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico.
 5. Occupazioni con passi carrabili, con tende solari a fronte di esercizi pubblici e commerciali, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 6. Occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.
- 7. Occupazioni non superiori ad 1 mq.**

Art. 18
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'atto o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile⁽⁹⁾, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni⁽¹⁰⁾. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in n° 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione approvato, sentita la commissione edilizia, con delibera C.C. n° 71 del 19.12.1994, avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa":

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

Via Bellavista
Via Vincenzo Scotto
Via Raffaele Imbo'
Via Amedeo
Piazza Sant'Antonio
Piazza XXVII gennaio
Via Inferno
Via Filomarino
Via Armando Diaz
Via Antonio Scialoia

Via Croci
Via Pedecone
Via Giovanni da Procida
Via Torrione
Via Solferino
Via Miliscola
Via Cappella
Via Panoramica
Corso Garibaldi
Via Guglielmo Marconi

Via Roma
Via Principe di Piemonte
Corso Umberto I

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA**

Via Mennillo	Via Pietro Colletta
Via Caputiello	Via Caranfe
Via Casale	Traverse Via Panoramica
Via Cave di Tufo	Traverse Via Armando Diaz
Via Scotto D'Abbusco	Traverse Via Torrione
Via San Martino	Traverse Via Giovanni da Procida
Via Pozzo Guardascione	Traverse Via Bellavista
Via Allegra	Traverse Via Principe di Piemonte
Vico Mancino	Traverse Via Roma
Via Michele Ruoppo	Traverse Via Filomarino
Via Gradoni	Traverse Via Croci
Via Petrarra	Traverse Via Pedecone
Via Cimituozzo	Traverse Via Antonio Scialoia
Via Turazzo	Traverse Via Cappella
Via Corricella	Traverse Corso Garibaldi

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
£ 3.000	£ 2.000

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
£ 2.000	£ 1.000

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata

☐ ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 5% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.25 e superiore a 1.50

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 4, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 2.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione⁽²⁰⁾. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

(20) Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 6 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.



Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) esercizi pubblici e commerciali	1.30	1.25
2) spazi soprastanti e sottostanti	0.50	0.40
3) parcheggi per residenti	0.90	0.80
4) parcheggi pubblici	1.50	1.40
5) aree di mercato	1.50	1.40
6) distributori di carburante	0.70	0.60
7) impianti pubblicitari	1.50	1.40
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0.70	0.60
9) commercio in forma itinerante	1.50	1.40
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0.50	0.40
11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0.25	0.25

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è ☐ quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $TB \times CE: O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Se l'ente ha adottato il regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere detratto anche l'ulteriore onere ove l'occupazione consista nell'attuazione del servizio pubblicitario.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :

- £ 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £ 1.000 » » (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima ridotta del 75%:

Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione:

TARIFFA BASE MINIMA=1000

COEFFICIENTE ECONOMICO MINIMO=0.25

TARIFFA DA APPLICARE $(5\%(1000 \times 0.25) - 75\%) \times 365 = 1140$

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 80%%
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 80%.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a £ 500.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Art. 29

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100%⁽²⁹⁾ del canone.

(29) L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria può variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del canone

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 90% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 3 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.